

034549

ORIGINALE

AVV. UGO CAMPESE
Via E. RAGUZZINI, 10 - 82100 BENEVENTO
TEL. 0824 315253 - 0824 315254
C.F. CMP GUO 58L29 A783G
P. L.V.A. N. 00 696 460 625

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

- SEZIONE CIVILE -

composto dai magistrati:

- 1) dott. Marilisa Rinaldi Presidente
- 2) dott. Flavio Cusani Giudice rel.
- 3) dott. Angelo Napolitano Giudice

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n.2062/2007 R.G.A.C. avente ad oggetto: reclamo al collegio

TRA

Moavero Rosanna, Pacifico Grazia, Scarano Paola e Sole Rita, difese dall'avv. Ugo Campese

RECLAMANTI

E

M. & G. s.a.s. di Ievolella Giuseppe & C., in persona del l.r.p.t., difesa dall'avv. Antonio Castiello

RECLAMATA

NONCHE'

Galizia Alberto e Galizia Maria Amalia, difesi dall'avv. Antonella Sammarco

AVVISATI

Il tribunale, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 29/8/2007, ritiene fondato e da accogliere il reclamo proposto in data 8/6/2007 da Moavero Rosanna, Pacifico Grazia, Scarano Paola e Sole Rita ed infondato e da rigettare il reclamo proposto in data 13/6/2007 dalla M. & G. s.a.s. di Ievolella Giuseppe & C.

In particolare il provvedimento reclamato va confermato ed integrato con la fissazione del termine del 31/12/2007 alla M. & G. s.a.s. di Ievolella

RC 2062/07

Moavero + 3

cf

M-G + 2

10731

2


Giuseppe & C. per l'esecuzione dei lavori di insonorizzazione dei locali e con l'inibizione ~~immediata~~ di emissioni rumorose dall'interno del Disco Pub Sabus che superino all'interno dei vani abitati delle ricorrenti i limiti massimi di 45 dB (periodo diurno - 06.00/22.00) e di 35 dB (periodo notturno - 22.00/06.00) previsti dal DPCM 14/11/1997 per le zone di classe acustica I.

Invero, l'integrazione del provvedimento reclamato risponde all'esigenza di assicurare da una parte che i lavori di insonorizzazione vengano eseguiti in un tempo ragionevole e dall'altra di tutelare immediatamente in via cautelare la salute delle ricorrenti, una volta accertato in sede di sommaria cognizione che all'interno delle abitazioni delle ricorrenti, nei giorni e negli orari di punta di frequentazione del Disco Pub Sabus (solitamente dal venerdì alla domenica in orario 22.00/02.00) le emissioni rumorose (musica diffusa con apparecchi amplificatori) superano di oltre 3dB il suddetto valore limite di emissione.

A riguardo il collegio osserva che la tutela della salute delle persone è un valore cui va data prevalenza e che non può tollerare deroghe se non relative ed a carattere episodico, per cui non può essere contemperato con interessi di rango meno importante, quale lo svolgimento di un'attività commerciale, quando sia accertata in base a parametri di legge la pericolosità di quest'ultima per la salute umana, come prevede nel caso di specie la citata legge quadro sull'inquinamento acustico.

Relativamente al reclamo proposto dalla M.& G. s.a.s. di Ievolella Giuseppe & C. il collegio rileva come la c.t.u. del prof. Franco Gismondi, integrata dai chiarimenti resi su rilievi di parte, sia corretta, logica e sufficientemente motivata, sia sotto il profilo scientifico che normativo, per cui la condivide e qui la richiama a sostegno del presente provvedimento.

Riguardo alla metodologia seguita dal c.t.u. nell'effettuare rilevazioni a sorpresa nei giorni 23/25 marzo 2007 e 6/9 aprile 2007 senza avvertire la



3

M.& G. s.a.s. di Ievolella Giuseppe & C. ha osservato che l'iniziativa sia stata rispondente all'esigenza di garantire la genuinità dell'accertamento e che comunque questo aspetto non abbia dato luogo in fase di procedimento cautelare ad una formale e tempestiva eccezione di nullità della c.t.u. da parte della difesa dell'interessata, la quale successivamente al deposito della relazione si è limitata a sollevare rilievi tecnici, accettando che sugli stessi il c.t.u. rendesse chiarimenti.

Sul punto va inoltre rilevato che nel procedimento cautelare d'urgenza la cognizione del giudice è sommaria e indipendente dalle regole che sovrintendono alla formazione e valutazione delle prove in sede di ordinaria cognizione, per cui in ogni caso la relazione del c.t.u. può essere utilmente posta a fondamento del provvedimento cautelare.

Va inoltre rilevato che il superamento dei valori limite di emissione acustica individuati normativamente dal c.t.u. risulta anche dalle sessioni di rilievi effettuati in data 16 marzo 2007 con avviso alle parti, nonché dai rilievi eseguiti dall'Arpac nel dicembre 2005, da quelli della stessa perizia del dr. Giuseppe Bosco del settembre 2005 allegata alla denuncia di inizio attività dell'esercizio commerciale nonché dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Benevento nell'ambito del procedimento n. 5128/05 R.G.N.R.

Dagli allegati tecnici e da quanto acquisito al procedimento, ivi comprese varie relazioni di intervento delle volanti della Polizia di Stato, emerge che all'interno delle abitazioni delle ricorrenti il maggiore e più fastidioso inquinamento acustico è quello immesso attraverso gli amplificatori della musica diffusa nel Disco Pub e che si diffonde per trasmissione diretta e strutturale negli altri locali di palazzo Leo, quando l'esercizio commerciale funziona non diversamente da una discoteca, non limitando la musica a moderato sottofondo. Peraltro è verosimile che la musica da discoteca ad alto volume fa da volano all'aumento delle emissioni sonore delle persone.



presenti nel locale, che per comunicare tra loro devono necessariamente parlare superando il volume di fondo della musica.

Le spese della presente procedura seguono la soccombenza e vanno poste a carico della M. & G. s.a.s. di Ievolella Giuseppe & C.

P.Q.M.

1) Conferma l'ordinanza n. 3938/06 in data 24/5/07 del dr. Ricci e la integra con la fissazione del termine del 31/12/2007 alla M. & G. s.a.s. di Ievolella Giuseppe & C. per l'esecuzione dei lavori di insonorizzazione dei locali e con l'impedimento immediata di emissioni rumorose dall'interno del Disco Pub Sabus che superino all'interno dei vani abitati delle reclamanti i limiti massimi di 45 dB (periodo diurno - 06.00/22.00) e di 35 dB (periodo notturno - 22.00/06.00) previsti dal DPCM 14/11/1997 per le zone di classe acustica I.

2) Condanna la M. & G. s.a.s. di Ievolella Giuseppe & C. al pagamento in favore di Moavero Rosanna, Pacifico Grazia, Sgarano Paola e Sole Rita delle spese processuali della presente fase di reclamo, che liquida in euro 142,46 per spese, euro 1275,00 per diritti ed euro 800,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Così deciso in Benevento, in data 29/8/2007

Il giudice estensore

Il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
DEPOSITATO IL CANCELLERIA

N. 30 ASD. 2007



Il Direttore di Cancelleria

AS. Giuseppe
PER RILEVARE A CANCELLERIA
Benevento il 4/09/07
Celle di Studio
Dott. Fichera